

# VADEMECUM

## del PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

### A) Introduzione

I. Il patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa, consentendo a chi è privo di risorse economiche sufficienti di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato ed è regolato dalle norme di cui al DPR n.115/2002 c.d. Testo Unico delle Spese di Giustizia

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale sia nel processo penale, che nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.).

La recente **riforma del processo civile** (c.d. Cartabia, D.Lgs. n. 149/2022) ha introdotto l'obbligo di inserire in **atto di citazione (art. 163 n. 7 cpc.)** *“l'avvertimento....che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato»* ed ha introdotto l'istituto anche nei procedimenti stragiudiziali di **mediazione e negoziazione assistita** qualora costituiscano condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, come si dirà di seguito sub par. D.

**II. In ambito civile** l'art. 124, comma 2, DPR n. 115/2002 prevede la competenza territoriale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Giudice davanti al quale pende il processo o quello del luogo in cui ha sede il Giudice competente a conoscere della controversia, nel caso in cui il processo non sia ancora iniziato.

Per i processi dinanzi alla **Corte di Cassazione** e alle Sezioni riunite o le Sezioni giurisdizionali centrali presso la **Corte dei Conti**, è competente il C.O.A. del luogo in cui ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per le **cause di diritto amministrativo** è invece competente un'apposita Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso ogni Tribunale Amministrativo Regionale<sup>1</sup>; anche in **materia tributaria** vi è una commissione analoga presso le Corti di Giustizia Tributaria, mentre **in materia contabile**, a seguito della soppressione delle Commissioni presso le sedi regionali della Corte dei Conti, è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede la Sezione Giurisdizionale regionale competente sul giudizio.

**III.** Il Consiglio dell'Ordine esamina l'istanza e, in presenza dei requisiti di legge, ammette

---

<sup>1</sup> se l'istante non avesse già nominato un difensore abilitato e non potesse recarsi personalmente presso la sede del TAR è possibile presentare la domanda di ammissione mediante invio a mezzo raccomandata (art. 124, comma 1, T.U.S.G.)

*“in via anticipata e provvisoria”*. Segue poi l'esame da parte del giudice, previsto dall'art. 136 comma 2 DPR 115/2002 che potrebbe anche revocare l'ammissione al beneficio se dovesse risultare l'insussistenza dei presupposti, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Ai sensi dell'art. 126 DPR 115/2002, nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati rigetti l'istanza, l'interessato può riproporla al Giudice adito, che deciderà con decreto unitamente al merito, vale a dire con la sentenza/ordinanza che definisce il giudizio.

## **B) Esclusione dal beneficio in ambito civile**

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti) (art. 121 DPR 115/2002). Inoltre, per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti (art. 76 comma 4 bis DPR 115/2002)<sup>2</sup>

## **C) Ammissione al beneficio in ambito civile**

Per la richiesta del patrocinio a spese dello Stato occorre compilare, in carta semplice, apposita istanza, sulla base del modello pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine, ma le istanze di ammissione rivolte al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno devono essere presentate mediante il portale Sfera.<sup>3</sup>

L'istanza deve contenere i seguenti dati:

### **1. Indicazione del processo per il quale si propone l'istanza, se già pendente, con**

---

<sup>2</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139 (Gazz. Uff. 21 aprile 2010, n. 16, Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre-3 novembre 2022, n. 223 (Gazz. Uff. 9 novembre 2022, n. 45 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

<sup>3</sup> [https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso\\_albosfera.php?dir=/coalivorno/](https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php?dir=/coalivorno/)

## **indicazione di oggetto e parti**

L'oggetto del procedimento deve essere indicato in modo specifico, anche per consentire di verificare la competenza del Consiglio dell'Ordine a decidere sull'istanza.

## **2. Generalità e cittadinanza**

**2.1.** E' indispensabile l'indicazione delle corrette e complete generalità e del codice fiscale del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica.

A questo proposito si evidenzia che per componenti la famiglia anagrafica si intendono non solo quelli risultanti dal registro di anagrafe del Comune di residenza, ma anche i conviventi non coniugati e di fatto stabilmente conviventi e talvolta persino i familiari detenuti

Il concetto di "famiglia anagrafica" è stato infatti variamente interpretato ed ampliato dalla Giurisprudenza di legittimità; perciò, si invitano i richiedenti a prendere visione delle pronunce riportate in calce a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, al fine di evitare errori e/o omissioni.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> **Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 13/04/2023) 10/05/2023, n. 19648**

(...) La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha rilevato che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, Rv. 263153, conf. Sez. 4 n. 49244/2016 n. m.).

**Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 14/02/2023) 13/03/2023, n. 10424**

(...) Questa Corte intende seguire la linea della composizione del contrasto interpretativo tracciato in parte motiva da Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pellestrì Fortunato, Rv. 280939 - 01, rilevando, che, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, il giudice non può entrare nel merito di quanto oggetto di autocertificazione dell'istante, che assume valenza probatoria, per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitarsi a verificare se l'istante abbia adempiuto all'obbligo di produrre una certificazione anagrafica o documentazione equipollente e, comunque, di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi, e, sulla base dei redditi esposti concedere il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata.

**Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 14/06/2022) 03/10/2022, n. 37207**

(...) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello risultante dall'ultima dichiarazione e costituito dalla somma dei redditi del soggetto istante e del coniuge o altri familiari convenienti. Tale previsione si fonda sulla possibilità per ciascun familiare di fare affidamento non solo sul proprio reddito, ma anche su quello del familiare convivente (Sez. 4 n. 33428 del 7/3/2014, Zulian, RV 261565).

Il legislatore, al fine di riconoscere il beneficio in esame a colui che non può far fronte al costo economico della difesa in un procedimento penale, ha voluto tenere conto della capacità economico finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, concorrono a formare il reddito familiare, ovvero di tutti coloro che siano conviventi (coabitanti in maniera stabile e non transitoria) e contribuiscano al menage familiare (Sez. n. 36559 del 22/09/2021, Zaya, Rv. 281979).

---

Il giudice, dunque, in sede di ammissione e di revoca, è chiamato a valutare la situazione di fatto della convivenza. La nozione di familiare convivente si ricava dall'art. 79 comma 1 lett. b) D.P.R. cit., secondo il quale nella istanza devono essere indicate anche le generalità dei componenti alla famiglia anagrafica. Il Giudice deve prendere in considerazione, quindi, le risultanze anagrafiche, ovvero lo stato di famiglia, ma anche evenienze di fatto che diano conto della sussistenza di un rapporto: poiché la convivenza è situazione di fatto, la prova della stessa può scaturire anche da ogni accertata evenienza che sia conto della sussistenza di un rapporto (Sez. 4 n. 19349 del 17/2/2005, Capri, Rv. 231357); di contro, nel caso in cui sussista difformità della situazione di fatto rispetto a quella risultante dallo stato di famiglia, in senso favorevole al soggetto istante, questi avrà l'onere di provare in concreto le ragioni di tali difformità e dare prova della non convivenza.

**Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 22/09/2021) 08/10/2021, n. 36559**

Questa Corte di legittimità -come ricordato in ricorso- ha chiarito (Sez. 4 n. 17426 del 15/3/2018, Parisi, non mass. che richiama Sez. 4, n. 33428 del 7/3/2014, Zulian, Rv. 261565) che il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello dei familiari conviventi e non anche quello dei familiari non conviventi fiscalmente a carico.(...)

Deve, dunque, ritenersi costituzionalmente orientata l'interpretazione che riferisce il termine "familiare", non solo a coloro che sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o, comunque, giuridici, ma anche a coloro che convivono con lui e contribuiscono al menage familiare.

Coerente con tale impostazione è l'ormai consolidata giurisprudenza che ritiene vadano computati anche i redditi del convivente more uxorio (Sez. 4, n. 109 del 26/10/2005, dep. 2006, Curatolo, Rv. 232787; conformi: Sez. 4, n. 19349 del 17/2/2005, Capri, Rv. 231357; Sez. 4, n. 13265 del 28/1/2004, Zen, Rv. 228035), principio che si pone in termini di perfetta coerenza con la significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale che ha portato al riconoscimento della famiglia "di fatto", quale situazione di rilevanza giuridica. (...)

Il primo elemento da prendere in considerazione, dunque, sono le risultanze anagrafiche (il c.d. "stato di famiglia"). Tuttavia, quanto alla prova di tale convivenza, poichè essa realizza una situazione di fatto e non di diritto, questa Corte di legittimità ha chiarito che non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto (così la già citata Sez. 4 n. 19349/2005). Si è osservato che il riferimento alla convivenza svelerebbe la propria inadeguatezza nelle applicazioni giurisprudenziali del sistema del computo del reddito familiare, in quanto, infatti, non dovrebbe farsi riferimento alla mera coabitazione, bensì alla convivenza, connotata da comunanza di vita e di interessi costitutiva di un legame stabile.

In realtà il concetto di convivenza serve a tenere fuori dalla portata della norma i casi di mera coabitazione del tutto temporanea e transitoria, quale, ad esempio, quella di chi ospiti temporaneamente, per un breve periodo, un amico o un parente. In assenza di sporadicità e di stratta temporaneità, la stabile coabitazione altro non è che convivenza.

**Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 04/10/2019) 14/10/2019, n. 42016**

il concetto di "convivenza" non è necessariamente collegato alla coabitazione, ma comprende tutti quei rapporti continuativi di affetto, di interessi, di comunanza di vita che portano ad un legame stabile tra due o più persone, persistente pur se la coabitazione tra loro è venuta a cessare per motivi che esulano dalla loro volontà. La situazione di convivenza rilevante ai fini del calcolo del reddito al cui limite è collegata l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, reddito da determinarsi a norma della L. n. 217 del 1990, art. 3, comma 2 sommando anche i redditi del coniuge e dei familiari conviventi, non può coincidere quindi con il mero domicilio fiscale.(...). Inoltre, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 2 e art. 79, deve ritenersi, stante il chiaro tenore letterale della normativa, che ai fini del giudizio di ammissibilità o di conferma del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva la situazione di convivenza all'atto della domanda e che a tale fine non assume rilievo il solo dato formale della convivenza, emergente dalla residenza anagrafica, che può solo costituire un significativo dato probatorio. Si deve affermare, perciò, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale, l'obbligo per il giudice di esaminare, ai fini del giudizio sulla condizione di non abbenza, le prove che confermino o confutino la sostanziale e fattuale percezione e condivisione di redditi tra familiari effettivamente conviventi all'atto della domanda idonea ad incidere sulla predetta condizione.

**Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 06/10/2016) 28/10/2016, n. 45511**

la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza (cfr. questa sez. 4, n. 22635 del 7/4/2005, Rv. 231791 secondo cui "La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha,

## 2.2. L'indicazione della cittadinanza è necessaria sotto diversi aspetti.

In primo luogo, il cittadino straniero e l'apolide, sia nel processo penale che nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario, hanno lo stesso trattamento previsto per il cittadino italiano (art. 90 e art. 119 DPR 115/2002), ma nei procedimenti diversi da quello penale viene richiesto che lo straniero sia *"regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare"*.<sup>5</sup>

Inoltre, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è tenuto a dichiarare e/o documentare la situazione relativa ai redditi prodotti all'estero (art. 79 2° comma DPR 115/2002).

Sebbene il T.U.S.G. richieda che i redditi prodotti all'estero siano certificati dalla autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato, Corte Costituzionale 20/07/2021 n. 157 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 79 comma 2 nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione.

Riguardo alla prova dell'impossibilità di ottenere la prevista certificazione consolare, è sufficiente che l'istante cittadino straniero compri un'impossibilità in senso relativo, desumibile in via presuntiva dalla circostanza che "il richiedente si sia utilmente e tempestivamente attivato per ottenere le previste certificazioni" (Cass. Sez. IV Penale, 26/05/2009 n. 21999; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,

---

pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare).

Questa Corte di legittimità ha anche più volte precisato che, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuto, in altri termini, di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica "effettiva" del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica).

Ad esempio, circa la valutazione di situazioni di mutua assistenza derivanti dalla convivenza di fatto, con specifico riferimento al convivente *more uxorio*, questa Corte ha stabilito che per la individuazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente *"more uxorio"* e che in quest'ultimo caso, poichè tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto (sez. 4, n. 19349 del 17/02/2005, Rv. 231357).

<sup>5</sup> il concetto di "straniero regolarmente soggiornante" secondo la giurisprudenza deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento amministrativo e/o giurisdizionale dal cui esito possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno (Cass. civ. Sez. II Sent., 05/01/2018, n. 164).

09/11/2021, n. 32766<sup>6</sup>).

### 3. Enunciazioni in fatto e in diritto

A pena di inammissibilità dell'istanza (art. 122 DPR 115/2002), devono essere indicati i fatti su cui si fonda la domanda di giustizia rivolta al Giudice nonché le norme di diritto poste a fondamento della stessa e, soprattutto, necessarie a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

A tal fine può essere utile allegare all'istanza una bozza dell'atto oppure altra documentazione idonea.

Per le istanze relative a procedimenti di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio è necessario allegare una copia dell'omologa o della sentenza di separazione dei coniugi.

### 4. Determinazione e indicazione del reddito

**4.1.** Ai sensi dell'art.76, c. 1, DPR n.115/2002, come successivamente aggiornato dai Decreti del Ministero della Giustizia (di cui l'ultimo del 10.5.23, pubblicato in GU n. 130 del 6.6.2023) *“Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, NON superiore ad euro 12.838,01”*.

L'art. 76, comma 3, prevede che *“Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”*.

Quindi anche redditi ulteriori, non inseriti nella dichiarazione dei redditi perché esenti irpef (come ad es. la pensione di guerra e l'indennità di mobilità), o tassati alla fonte (ad es. gli interessi sui conti correnti bancari o postali), o soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. gli interessi sui titoli di stato) oppure che di fatto non hanno subito alcuna imposizione perché ad essa sottratti (ad es. i redditi da attività illecite e da lavoro in nero), devono essere computati nel reddito complessivo valutabile ai fini dell'ottenimento del beneficio.

---

<sup>6</sup> In tema di ammissione al gratuito patrocinio l'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, corredata delle istanze per ottenere la documentazione di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002; a tal fine, non è necessaria l'assoluta impossibilità, poiché la sua dimostrazione comporterebbe una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l'esplicito immotivato rifiuto o con l'assenza di possibili contatti con il paese di origine e, quindi, per impedire la difesa a coloro che siano privi di mezzi di sollecitazione dell'autorità competente.

**4.2.** Poiché l'art. 79 comma 1 lett. c DPR 115/2002 prescrive che l'interessato renda una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, la questione non è di poco conto. Si invitano pertanto i richiedenti a porre la massima attenzione, al fine di evitare errori e/o omissioni<sup>7</sup>

<sup>7</sup> **Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 25/11/2021) 11/01/2022, n. 418**

Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito, rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perchè non rientranti nella base imponibile, vuoi perchè esenti, vuoi perchè di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa" (ex plurimis, Cass. Pen. Sez. 3, n. 25194 del 31.3.2011, Brina, rv. 250960, in un caso in cui l'imputato aveva falsamente dichiarato i redditi familiari nell'istanza di ammissione al patrocinio, omettendo in particolare di indicare le somme percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo di **TFR** e, dalla sorella, a titolo di **indennità di disoccupazione**; conf. Cass. Pen. Sez. 4 n. 36362/2010; Corte Cost. sent. n. 144 del 1992).

Questa Corte di legittimità ha chiarito che ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata (così questa Cass. Pen. Sez. 4, n. 44140 del 26/9/2014, Seck, Rv. 260949 in relazione ad emolumenti percepiti a titolo di **arretrati di lavoro dipendente**; conf. Cass. Pen. Sez. 4, n. 41271 del 11/10/2007, Gulino, Rv. 237791).

**Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 12/11/2021) 04/02/2022, n. 3971**

ai fini della determinazione dei limiti di reddito stabiliti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, devono essere considerati anche **gli aiuti di natura economica prestati al richiedente dai propri familiari non conviventi** "dovendosi nella nozione di reddito (...) ritenere comprese - come già precisato con sentenza (Corte Cost.) n. 144 del 1992 - le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga e quindi, appunto, anche gli aiuti economici (significativi e non saltuari) in qualsiasi forma a lui prestati da familiari o terzi. Per cui, in definitiva, mentre ragionevolmente - ai fini indicati, il computo di redditi propri di soggetti diversi dall'istante è legato al criterio oggettivo della convivenza, non è comunque esclusa la computabilità, come redditi direttamente imputabili all'interessato richiedente, di contributi (economicamente apprezzabili) a lui provenienti da non conviventi, ove in concreto accertati "con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste all'art. 2729 c.c., quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi

**Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/12/2021, n. 40970**

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del reddito da valutare per godere del beneficio devono computarsi, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, tutte le entrate risultanti dall'ultima dichiarazione antecedente l'istanza di ammissione, compresi i redditi derivanti dal riconoscimento di arretrati comunque inseriti nella stessa nonché, ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., i redditi non rientranti nella base imponibile e le variazioni avvenute dopo la presentazione della dichiarazione medesima, per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione, restando del tutto irrilevante - in assenza di deroga espressa - l'eventuale natura previdenziale del rapporto da cui tali redditi conseguono. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto superata la soglia di reddito per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per effetto dell'avvenuto riconoscimento, in favore dell'istante, degli **arretrati della pensione di invalidità**=

**Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 21/07/2020, n. 15458**

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio in quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perchè esenti o perchè non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione; conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, "a fortiori", quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza.

**4.3. L'indennità di accompagnamento** può essere esclusa dal calcolo del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.<sup>8</sup>

**4.4. Rileva invece il reddito di cittadinanza.**<sup>9</sup>

**4.5. L'indicazione del reddito ISEE** non è valida ai fini dell'ottenimento del beneficio patrocinio a spese dello Stato.<sup>10</sup>

**4.6. Si ricorda infine, di indicare sempre l'anno di riferimento del reddito dichiarato.**

A questo proposito Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 04/07/2017) 22/09/2017, n. 43842:

"Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 73, nello stabilire l'obbligo di documentare o dichiarare il

---

**Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/09/2019, n. 24378**

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per fruire dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, vanno computati, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato dal successivo art. 92 del medesimo d.P.R., anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte - vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché, di fatto, non hanno subito alcuna imposizione - giacché il legislatore assume, quale indice della condizione dell'interessato, l'elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d'imposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva incluso, tra i redditi da imputare alla parte istante - costituitasi parte civile in un processo penale - anche quelli derivanti dagli **assegni di mantenimento versati dal coniuge in favore dei figli con lei conviventi**).

<sup>8</sup> **Corte d'Appello Campobasso, Sent., 07/02/2023, n. 51**

Valga, infatti, ricordare che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), come ad esempio la pensione d'invalidità, e che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, come ad esempio interessi sui conti correnti o soggetti ad imposta sostitutiva (v. art. 76, co. 3 del D.P.R. n. 115 del 2002). Ciò equivale a dire che, ai fini anzidetti, non può rilevare il reddito ISEE e vanno invece computate tutte le pensioni che abbiano natura "sostitutiva" della retribuzione. Vero è, come dall'appellante argomentato nel suo atto di gravame, che non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali, così come previsto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 24842/2015), trattandosi di indennità che ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana (Cass. Pen. 26302/2018), ma non risulta che di ciò si tratti quanto alla pensione percepita dalla moglie dell'imputato.

<sup>9</sup> Agenzia delle Entrate - Risposta 19/01/2022, n. 31

Con specifico riferimento al quesito posto dall'Istante in merito alla misura con cui il reddito di cittadinanza riconosciuto al nucleo familiare rilevi nella determinazione del proprio reddito personale, al fine di verificare l'ammissibilità al gratuito patrocinio nel giudizio di separazione dal proprio coniuge, si rappresenta quanto segue.

Da quanto emerge dall'istanza, il predetto coniuge è soggetto richiedente il reddito di cittadinanza che è anche l'intestatario della Carta Rdc mediante la quale è erogato il beneficio economico ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legge n. 4 del 2019.

Nel caso rappresentato, il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche l'Istante che dichiara di "beneficiare" del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge. Pertanto, ai fini della ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale andrebbe considerato anche il predetto reddito per la quota del 50 per cento, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.

<sup>10</sup> **Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 24/11/2021, n. 46159**

In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti "in nero" o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). (Nella specie la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel caso di omessa indicazione, ai fini della ammissione al gratuito patrocinio, di redditi non rilevanti per l'ISEE o di imputazione di detrazioni o deduzioni da questo consentite)



reddito risultante dall'ultima dichiarazione, introduce un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato. (...) La lettera e la funzione del testo di legge escludono con certezza che possa essere richiesta una segnalazione di redditi riferiti ad un tempo per il quale non è ancora maturato l'obbligo di presentazione della denuncia".<sup>11</sup>

**4.7.** Infine, poiché l'art. 76 fa riferimento al **reddito risultante dall'ultima dichiarazione**, nel caso in cui il richiedente non abbia presentato dichiarazioni nell'anno precedente, in base al principio dell'attualità della capacità contributiva, si richiede che l'istante presenti un'autocertificazione attestante il reddito percepito nell'anno precedente, a quello in cui propone l'istanza.

**4.8.** L'art. 76 comma 2 prevede poi il **cumulo dei redditi** dell'istante con quelli del coniuge e dei familiari conviventi (in merito si richiama quanto già detto al paragrafo 2).<sup>12</sup>

**4.9.** Al comma 4 vi sono poi **due deroghe al principio del cumulo dei redditi dell'istante** con quelli di coniuge e familiari conviventi.

Dunque rileva solo il reddito dell'istante:

A) nel caso di **conflitto fra gli interessi dell'istante e quelli di coniuge/familiari conviventi**;

B) nel caso che la causa per la quale viene chiesta l'ammissione al patrocinio abbia ad oggetto "**diritti della personalità**".

**4.10.** Una considerazione particolare va fatta per quanto riguarda il **curatore speciale del minore**. In tal caso, ai fini della determinazione del reddito da valutare, si considera irrilevante sia il reddito dei genitori, con i quali sussiste evidentemente un conflitto

---

<sup>11</sup> V. anche **Cass. pen., Sez. IV, 18/07/2017, n. 49154**

La disposizione di cui all'art. 76, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. spese giustizia), nella parte in cui fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, deve essere intesa nel senso che il richiedente, nell'istanza avanzata ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, deve indicare redditi specificati nell'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali. Di talché è inammissibile, per carenza del necessario requisito richiesto dall'art. 79, lett. c), D.P.R. n. 115 del 2002, (vale a dire l'attestazione del reddito complessivo determinato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini IRPEF), l'istanza nella quale il richiedente non dichiara i redditi di cui all'ultima dichiarazione IRPEF (nella specie 2008, in relazione all'istanza presentata ad inizio anno 2010), ma si limiti ad attestare i presunti redditi dell'anno precedente (specificamente 2009). Qualora, invero, l'istanza venga presentata allorché non siano scaduti ancora i termini per la dichiarazione dei redditi dell'anno in corso, deve necessariamente farsi riferimento alla dichiarazione dell'anno precedente.

<sup>12</sup> Si ricorda che rilevano non solo il rapporto di parentela o di coniugio, ma anche la coabitazione non occasionale che sia caratterizzata da continuativi rapporti affettivi, costante comunanza d'interessi, comuni responsabilità e sia quindi frutto di un legame stabile e duraturo. Non rilevano invece episodici contributi economici dati da soggetti affettivamente legati al non abbiente ma non inseriti nella sua organizzazione economica familiare, oppure i co-locatari inquilini dello stesso immobile senza alcun rapporto tra di loro

d'interessi, ma anche il reddito degli eventuali affidatari, che costituiscono il nucleo familiare con cui il minore convive e che sono legittimati a partecipare al procedimento per la dichiarazione di adottabilità del minore e quindi potenzialmente potrebbero avere un conflitto di interessi.

## 5. Impegno a comunicare le variazioni

L'art. 79 comma 1 lett. d richiede, a pena di inammissibilità, che nell'istanza sia contenuto anche "l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione."

Nonostante la lettera della legge, che parla di "variazioni rilevanti", la Giurisprudenza si è orientata a richiedere che le variazioni siano comunicate in ogni caso, pena la revoca del beneficio.<sup>13</sup>

## 6. Controlli e sanzioni

E' di fondamentale importanza porre attenzione sui dei rischi che corre l'istante se nella dichiarazione sostitutiva di certificazione dichiara il falso (art. 125, DPR 115/2002.) e, comunque, del rischio di revoca del beneficio ove ad una eventuale verifica della Guardia di Finanza le condizioni di reddito necessarie risultassero mancanti (art. 127, DPR 115/2002).

L'Amministrazione finanziaria può sempre esperire controlli (artt. 96 e 127 DPR 115/2002) e chiedere la revoca del beneficio se riscontra irregolarità, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica.

Infatti sono previste pesanti sanzioni penali<sup>14</sup> (art. 95 e 125 DPR 115/2002) a carico di chi dichiara il falso od omette dolosamente di indicare il possesso di redditi rilevanti ai sensi dell'art. 76, T.U.S.G.

L'inesatta indicazione del reddito - anche nei casi in cui il richiedente sia comunque al di sotto della soglia di ammissibilità - costituisce comportamento valutabile penalmente, e l'ammissione al beneficio ed il suo mantenimento, sono considerate un'aggravante del reato.

### 6.1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati decide solo in base alla dichiarazione

---

<sup>13</sup> Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 25/03/2022, n. 9727

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 112, lett. a) del d.P.R. n. 115 del 2002, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta in sé e per sé la revoca del beneficio, a prescindere dalla circostanza che la variazione risulti non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione.

<sup>14</sup> l'art.125, c.1, prevede la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 309.87 a 1.549,37 euro.

sostitutiva di certificazione resa dall'istante, senza bisogno di verificare che quanto riferito nell'istanza risponda al vero (come si ricava dall'art. 126, T.U.S.G.), ed è quindi essenziale che l'istante conosca l'importanza delle dichiarazioni che rende e sia informato sulla rilevanza delle conseguenze ad esse ricollegate.

## 7. Considerazioni finali

L'ammissione al beneficio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse (art. 75).

La disciplina del patrocinio si applica in quanto compatibile anche nella fase di esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo nonché nei processi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico (art. 75, comma 2).

Dal prossimo mese di giugno 2023 sarà prevista anche per i casi di mediazione e di negoziazione assistita quando previste quali condizioni di procedibilità della domanda giudiziale.

## 8. La fase della liquidazione

Ottenuto il beneficio, ed esaurita la singola fase processuale, occorre che le somme spettanti al legale patrocinatore a titolo di compenso siano liquidate dal Giudice avanti il quale si è svolta detta fase.

### 8.1. Presentazione istanza di liquidazione (art. 83 DPR 115/2002)

La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione

## 9. La revoca dell'ammissione al beneficio. Effetti (art. 136 DPR 115/2002)

La revoca dell'ammissione è disposta dal Giudice se nel corso del processo sopravvengono **modifiche delle condizioni reddituali** rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio. In tal caso la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato.

Qualora invece il Giudice revochi l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per l'insussistenza dei presupposti per

L'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, la revoca ha efficacia retroattiva.

## **10. Opposizioni**

### **10.1 Opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore (art. 84 DPR 115/2002)**

Contro il decreto di pagamento del compenso al difensore è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170 DPR 115/2002. La legittimazione all'impugnazione spetta al difensore, che agisce per un diritto patrimoniale suo proprio, ma anche al cliente ammesso al beneficio, oltre che al Pubblico Ministero.

A questo proposito, le SS.UU. Cass. 25931/08 hanno chiarito che le spese di lite nel procedimento d'opposizione alla liquidazione seguono il principio di soccombenza e nel procedimento è litisconsorte necessario il Ministero della Giustizia. Molti Tribunali chiedono di integrare il contraddittorio notificando il ricorso anche al soggetto ammesso al beneficio.

### **10.2 Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione (art. 99 DPR 115/2002)**

Contro la decisione del Giudice che abbia rigettato l'istanza di ammissione al beneficio in materia civile, la giurisprudenza di legittimità ha applicato, in via analogica, il rimedio del ricorso in opposizione di cui all'art. 170 DPR 115/2002, da proporsi nel termine di 20 gg. e da notificare anche all'Agenzia delle Entrate che è parte nel giudizio.

### **10.3 Opposizione al diniego del decreto di liquidazione e alla revoca dell'ammissione al beneficio**

Il diniego del decreto di liquidazione di fatto costituisce ed ha gli stessi effetti di una revoca *ex tunc* del provvedimento di ammissione.

Entrambe le decisioni sono impugnabili dinnanzi al capo dell'ufficio cui appartiene il Giudice che ha emesso il provvedimento con l'opposizione ai sensi dell'art. 170 DPR 115/2002.<sup>15</sup>

Nel caso in cui la revoca avvenga *“d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli*

---

<sup>15</sup> Cass. pen., Sez. IV, Ordinanza, 17/12/2021, n. 3305

Avverso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto, con la conseguenza che il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere convertito in opposizione

articoli 76 e 92" (artt. 113 e 112, comma 1 lett. d DPR 115/2002) il ricorso si propone con ricorso per cassazione.

## **D) Il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e nella negoziazione assistita.**

Il D.lgs. n.149/22 ha previsto, **a far data dal 30 giugno 2023**, il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione (artt. da 15**bis** a 15**undecies** D.Lgs. n.28/2010) ed al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura (artt. da 11**bis** a 11**undecies** DL n.132/14, conv. L. n.162/2014), quando il loro esperimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale,

### **1. Le condizioni di ammissibilità**

Sono le stesse previste per le controversie ordinarie di diritto civile e di volontaria giurisdizione riguardo alle condizioni di reddito, al reddito del cittadino straniero prodotto all'estero (che deve essere certificato dall'Autorità consolare competente ai fini dell'attestazione della veridicità di quanto indicato e che in caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza deve corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000), ed alle prescrizioni sul contenuto dell'istanza a pena di inammissibilità della stessa.

### **2. Esclusioni**

L'ammissione al patrocinio è espressamente esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

### **3. Ammissione anticipata e provvisoria**

Una differenza sostanziale con l'istanza per il patrocinio giudiziale è rappresentata dal fatto che per il caso di mediazione e di negoziazione assistita l'istanza è detta "anticipata", nel senso che il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente è assicurato soltanto se, in seguito alle procedure, viene raggiunto l'accordo, dunque, anche l'ammissione al patrocinio avviene in via **provvisoria, necessitando di successiva conferma mediante apposita istanza.**

### **4. L'istanza. Modalità di presentazione**

L'istanza per l'ammissione è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata (ma le istanze di ammissione rivolte al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno devono essere presentate mediante il portale

Sfera.<sup>16</sup>) dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati **del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente**, mentre **per la negoziazione assistita** è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

#### 5. **Comunicazione delle variazioni rilevanti**

La parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare **al proprio avvocato** le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissibilità.

#### 6. **Controlli e sanzioni**

Anche per questi istituti è stato previsto espressamente il **controllo da parte della Guardia di Finanza** e l'irrogazione delle sanzioni per il caso di false attestazioni delle condizioni di reddito previste al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

#### 7. **Impugnazione**

Ai sensi dell'art.99 TUSG contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento.

#### 8. **Conferma dell'ammissione**

Quando é raggiunto l'accordo di conciliazione o di negoziazione, l'ammissione è confermata da parte del Consiglio dell'Ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata a seguito di istanza dell'avvocato mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

Nell'istanza di conferma, alla quale è allegato l'accordo di conciliazione e/o di negoziazione, deve essere indicato l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed il Consiglio dell'Ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie; per il caso di mediazione ne trasmette copia anche all'organismo di mediazione.

Ad oggi non è stato ancora emesso il decreto del Ministro della Giustizia per determinare la misura dei compensi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese

---

<sup>16</sup> [https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso\\_albosfera.php?dir=/coalivorno/](https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php?dir=/coalivorno/)

dello Stato per queste procedure, nonché le modalità di liquidazione e di pagamento che verranno, pertanto, pubblicate sul sito del Consiglio dell'Ordine non appena rese note.

#### **9. Altri effetti dell'ammissione nella mediazione**

Le indennità per spese di avvio e svolgimento primo incontro, e per spese dovute per conclusione accordo conciliazione e spese per incontri successivi al primo (commi 3 e 4 art.17 del D.Lgs.n.28/2010) non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

#### **10. Revoca dell'ammissione e opposizione**

Il Consiglio dell'ordine, una volta ricevute le comunicazioni sulle modifiche reddituali dalla parte o a seguito dei controlli della Guardia di Finanza, ed effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione al beneficio e provvede alla comunicazione all'interessato e all'avvocato.

Ai sensi dell'art.99 DPR 115/2002 contro la revoca dell'ammissione al beneficio, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento.